



Ordine degli Architetti P.P.C.  
della Provincia di Salerno

## Estratto interpretazione CNAPPC

D.Lgs 33/2013 all'art. 14 comma 1 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici e di incarichi dirigenziali, viene previsto tale obbligo di pubblicazione solo per lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali. Tuttavia, al comma 1 bis si prevede che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti". Secondo la interpretazione fornita dalla stessa ANAC, in base a tale comma i titolari di incarichi politici e di incarichi dirigenziali degli Ordini non sarebbero tenuti all'obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali se l'incarico di Consigliere dell'Ordine è gratuito, ricomprendendo in tale ambito anche i rimborsi spese.